



Bando di concorso per l'erogazione di contributi economici ad integrazione dei canoni di locazione nell'anno 2010

indetto con determinazione n. 136 del 28.4.2010 ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della L. 9.12.1998 n. 431, del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7.6.1999, della Deliberazione della Giunta Regionale n. 265 del 6.4.2009 e della Deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 23.4.2010.

Il Responsabile dell'Ufficio Casa

RENDE NOTO

che, dalla data odierna al **31 maggio 2010**, sono aperti i termini per la presentazione della richiesta finalizzata all'inserimento nella graduatoria di accesso al contributo economico ad integrazione del canone di locazione da erogare nel periodo 1 gennaio 2010-31 dicembre 2010.

Art. 1 – Requisiti di ammissione

1) Possono partecipare al presente bando di concorso le persone in possesso dei sotto riportati requisiti:

a) residenza anagrafica nel Comune di Agliana e nell'immobile per il quale viene chiesto il contributo;

b) in caso di cittadini extracomunitari, residenza anagrafica nella Regione Toscana da almeno cinque anni o sul territorio nazionale da almeno dieci anni;

c) certificazione reddituale, in corso di validità, riferita all'anno di produzione 2009, dalla quale risulti un valore ISE non superiore ad € 26.587,925;

d) certificazione reddituale, in corso di validità, dalla quale risultino valore ISEE, valore ISE e incidenza del canone annuo sul valore ISE, al netto degli accessori, rientranti entro i limiti di seguito indicati:

fascia A) valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2010 (quantificato in € 11.985,22), rispetto al quale l'incidenza del canone - al netto degli oneri accessori - risulti non inferiore al 14%;

fascia B) valore ISE compreso fra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2010 e l'importo di € 26.587,925, con incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24% e valore ISEE non superiore al limite di reddito che consente l'accesso ai bandi di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, stabilito in € 14.715,00 con D.G.R. n. 628 del 20.7.2009;

e) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito territoriale del Comune di Agliana, precisando che si intende adeguato l'alloggio la cui superficie utile abitabile (ovvero la superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro e degli sguinci di porte e finestre) sia non inferiore a 30 mq per una persona, non inferiore a 45 mq per due persone, non inferiore a 55 mq per tre persone, non inferiore a 65 mq per quattro persone, non inferiore a 75 mq per cinque persone, non inferiore a 95 mq per sei persone ed oltre;

e1) non titolarità di diritti di proprietà su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il cui valore catastale complessivo sia uguale o superiore al valore catastale di un alloggio adeguato determinato assumendo come vani catastali quelli di cui al prospetto sotto indicato, con riferimento al nucleo familiare e, come tariffa d'estimo, a quella convenzionale risultante dalla media del valore delle classi di proprietà della categoria A3 (di zona periferica ove prevista) del Comune di Agliana:

Componenti del nucleo familiare	Vani catastali
1	3
2	4
3	4,50
4	5
5	6
6 e oltre	7

e2) nel caso di quote di proprietà, il relativo valore è convenzionalmente ridotto di un terzo;

e3) nel caso di diritto di usufrutto su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo (o su quote di essi), sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il valore catastale degli stessi ai fini della valutazione di cui al comma d1) è convenzionalmente ridotto della metà;

f) titolarità di un contratto di locazione, regolarmente registrato ed in regola con le registrazioni annuali, dell'alloggio in cui è stata presa la residenza, di proprietà pubblica o privata, o assegnazione di un alloggio di proprietà privata con titolarità al Comune con esclusione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica disciplinati dalla L.R. n. 96/1996 e degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A1, A8 e A9;

g) inesistenza di altri benefici attribuiti da Enti pubblici in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo.

2) Qualora venga prodotta la dichiarazione ISE/ISEE in corso di validità ma relativa ai redditi percepiti nell'anno 2008, deve esserne presentato l'aggiornamento entro la data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, a pena di esclusione.

3) I requisiti di ammissione devono essere posseduti dalla pubblicazione del bando all'erogazione del contributo.

Art. 2 – Nucleo familiare

1) Ai fini del presente bando, si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con i quali quest'ultimo convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF, fatto salvo quanto riportato al successivo punto.

2) Per il coniuge non legalmente separato, anche se non convivente, devono essere ugualmente dichiarati i dati anagrafici e reddituali.

Art. 3 – Modalità del calcolo del reddito

1) Il reddito richiesto per l'accesso al contributo è calcolato, a seconda della fascia d'inserimento, con le modalità indicate al precedente art. 1, lett. b).

2) Per gli studenti universitari il reddito imponibile di riferimento è quello dichiarato ai fini del calcolo delle tasse universitarie.

Art. 4 – Autocertificazione dei requisiti

1) Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, è facoltà del richiedente ricorrere all'autocertificazione dei requisiti prescritti all'art. 1 del presente bando, ad esclusione dell'avvenuto pagamento del canone di locazione e dell'imposta di registrazione del contratto,

che devono essere dimostrati con la presentazione delle relative ricevute e del contratto stesso.

2) Per i richiedenti che dichiarino un reddito inferiore a quello della locazione (compresi i casi di ISE zero non a carico del Servizio Sociale) l'ammissibilità della domanda è subordinata alla dimostrazione della fonte di sostentamento, anche attraverso la dichiarazione sostitutiva del soggetto che presta loro l'eventuale aiuto economico.

Art. 5 – Formazione e pubblicazione delle graduatorie

1) Il Comune procede **entro il 16 giugno 2010** all'adozione della graduatoria provvisoria degli aspiranti al contributo, esclusivamente sulla base delle autocertificazioni rese dai medesimi.

2) I soggetti in possesso dei requisiti sono collocati in graduatoria, nelle fasce previste all'art. 1, in base alla percentuale di incidenza canone/valore ISE prevista per ciascuna fascia.

3) A parità di posizione in graduatoria viene data la precedenza ai richiedenti con l'anzianità di residenza nel Comune di Agliana.

4) Avverso il provvedimento di cui al punto 1) è possibile proporre ricorso alla Commissione Comunale Alloggi di cui all'art. 8 della L.R. n. 96/1996 **entro 15 giorni** dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria.

5) La graduatoria provvisoria viene approvata con apposita determinazione dopo la chiusura del termine di cui sopra, salvo il caso in cui pervengano ricorsi. In tale evenienza, questi ultimi sono trasmessi alla Commissione Comunale Alloggi, che si esprime in merito e redige la graduatoria definitiva, sulla base dei criteri previsti dal presente articolo, **entro il 16 luglio 2010**.

6) Le graduatorie sono pubblicate all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune (www.comune.agliana.pt.it).

Art. 6 – Modalità di calcolo, decorrenza ed entità del contributo

1) Il calcolo del contributo viene effettuato nel rispetto dei criteri fissati dalle lettere A) e B) del comma 3 dell'art. 2 del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7.6.1999, tenendo conto sia del periodo di effettiva validità del contratto di locazione regolarmente registrato, sia del canone di locazione in esso risultante, al netto degli oneri accessori.

2) La ripartizione del finanziamento a disposizione del Comune avviene secondo le seguenti priorità:

a) contributi a favore di soggetti collocati nella fascia A) con percentuale di incidenza canone/valore ISE non inferiore al 14% ;

b) contributi a favore di soggetti collocati nella fascia B) con percentuale di incidenza canone/valore ISE non inferiore al 24%.

3) Il contributo è erogato secondo l'ordine di inserimento nella graduatoria definitiva e nel rispetto dei criteri indicati al punto 2), fino all'esaurimento delle risorse.

4) Ai fini del calcolo dell'incidenza del canone sul reddito, la Giunta Comunale ha stabilito un canone massimo di € 600,00 mensili quale media locale praticata sul libero mercato. Pertanto, in presenza di un canone di importo superiore, la somma eccedente non viene computata nel calcolo dell'incidenza.

5) L'entità del contributo è determinata in rapporto all'incidenza del canone che risulta dal contratto di locazione regolarmente registrato sul valore ISE dichiarato dal richiedente.

Il contributo non potrà comunque eccedere i seguenti importi

fascia A) per nuclei in possesso di un valore ISE non superiore a due pensioni minime I.N.P.S., l'entità del contributo corrisponde alla parte del canone annuo di locazione eccedente il 14% fino ad un massimo del 60% di € 3.100,00 annui;

fascia B) per i nuclei in possesso di un valore ISE non superiore al limite di reddito stabilito dalla Regione Toscana per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, calcolato secondo le modalità di cui alla lettera f) della Tabella A della L.R. 96/1996, l'entità del contributo corrisponde alla parte del canone annuo di locazione eccedente il 24% dello stesso reddito imponibile, fino ad un massimo del 40% di € 2.325,00 annui.

6) Il contributo decorre dall'1 gennaio 2010 o dalla data successiva di stipula del contratto di locazione dichiarato nella domanda.

7) Nel caso di trasferimento della residenza presso altro alloggio ubicato nel Comune di Agliana, il contributo è erogabile solo previa verifica del mantenimento dei requisiti di ammissione.

8) L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.

9) L'importo del contributo è proporzionale ai mesi di validità del contratto di locazione e a decorrere dalla residenza anagrafica nell'immobile oggetto della domanda. Le frazioni di mese inferiori a quindici giorni sono escluse dal calcolo del beneficio.

10) Nel caso di coabitazione di più nuclei anagrafici nel medesimo alloggio, il canone di riferimento è la quota parte dichiarata a carico del richiedente.

Art. 7 – Modalità di liquidazione del contributo

1) Il contributo viene liquidato a titolo di rimborso in un'unica soluzione dopo l'erogazione delle relative risorse da parte della Regione Toscana, salvo diversa determinazione del sottoscritto, da assumere su proposta dei Servizi Sociali.

2) Per i soggetti che dichiarano ISE zero, la liquidazione del contributo è subordinata all'attestazione del sottoscritto, da rendere dopo il 31.12.2010, dalla quale risultino concesse provvidenze economiche ordinarie e continuative non inferiori all'importo del canone di locazione versato dagli interessati.

3) I destinatari del beneficio, improrogabilmente **entro il 30 gennaio 2011**, devono far pervenire all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.), senza che quest'ultimo debba farne apposita

richiesta, le ricevute del canone di locazione corrisposto nell'anno 2010, nonché copia dell'attestazione di pagamento della/e imposta/e di registrazione del contratto. La mancata esibizione delle ricevute comporta la decadenza dal beneficio.

4) Il contributo spettante viene erogato sulla base dell'effettivo ammontare del canone di locazione pagato. Qualora quest'ultimo non consenta di liquidare il beneficio per l'intero importo, la somma rimanente rientra nella disponibilità del fondo.

5) Nel caso in cui, alla presentazione delle ricevute, si accerti un canone effettivo diverso da quello dichiarato in fase di presentazione della domanda, non si dà luogo a revisione della graduatoria se le somme versate sono superiori, mentre si procede alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante se i canoni pagati sono inferiori a quanto dichiarato. In tal caso il minor importo erogato rappresenta una economia che rientra nel fondo.

6) La concessione del contributo a persone i cui nuclei familiari siano inseriti in graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita nelle medesime dai soggetti interessati, mentre l'eventuale assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, anche se rifiutato, comporta l'automatica decadenza del diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

7) Come previsto dall'art. 11 - comma 3 - della L. n. 431/1998, qualora il contributo sia destinato ad un conduttore moroso, è consentita la presentazione di dichiarazioni sostitutive dalle quali emerga che l'interessato delega il locatore a riscuotere una parte o l'intero ammontare del beneficio economico erogato dal Comune al fine di ridurre o sanare il credito vantato dal proprietario della casa e che quest'ultimi impegnano a rilasciarne appositamente quietanza.

8) In caso di decesso del beneficiario, il contributo - calcolato con riferimento al periodo di residenza dello stesso nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento del canone - è liquidato agli eredi, previa presentazione di certificazione che attesti il loro stato.

Art. 8 – Termine di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione debbono pervenire al Comune entro e non oltre il **31 maggio 2010**.

Art. 9 – Modalità di presentazione delle domande

1) Le domande devono essere predisposte utilizzando esclusivamente i moduli reperibili presso l'U.R.P. del Comune o scaricabili dal sito internet precedentemente indicato.

2) Le istanze devono essere sottoscritte da un qualunque soggetto del nucleo familiare, corredate da tutta la necessaria e idonea documentazione, specificare l'indirizzo al quale il richiedente intende ricevere le comunicazioni relative al concorso ed essere presentate presso l'U.R.P. o spedite tramite raccomandata postale a/r. In quest'ultimo caso, viene considerato il timbro postale di invio ai fini del rispetto dei termini prescritti dal bando.

3) Le istanze sono da produrre in carta libera ai sensi dell'art. 8, comma 3, della Tabella B allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 642.

Art. 10 – Controlli e sanzioni

1) L'elenco degli aventi diritto al beneficio viene trasmesso alla Guardia di Finanza per i controlli prescritti dalle leggi vigenti.

2) Ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.P.C.M. 7.5.1999 n. 221 e dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, il Comune si riserva comunque di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese a corredo delle istanze.

3) Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, viene disposta la decadenza dal beneficio qualora sia appurata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese dal richiedente e/o dal garante di un eventuale aiuto economico nei confronti dell'aspirante assegnatario del contributo.

4) Qualora il sussidio sia già stato erogato in base a dichiarazioni non veritiere, il Comune si attiva per il recupero delle somme indebitamente percepite dall'interessato, gravate da interessi legali.

Art. 11 – Responsabile del procedimento

Ai sensi della L. 7.8.1990 n. 241, Responsabile del procedimento è l'Istr. Dir. Domenica Morabito (tel. n. 0573/228139-4).

Art. 12 – Trattamento dei dati personali

Il Comune di Agliana, ai sensi della L. 31.12.1996 n. 675 e del D.Lgs 30.6.2003 n. 196, è autorizzato al trattamento dei dati forniti dai richiedenti il beneficio disciplinato dal presente bando, in quanto gli stessi sono necessari all'istruttoria delle istanze ed all'attuazione dei conseguenti adempimenti.

Art. 13 – Informazioni

Le informazioni sul concorso vengono fornite dall'U.R.P. (n. verde 800131161).

Art. 14 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rimanda alla vigente normativa nazionale e regionale.

Agliana, 30 aprile 2010

Il Funzionario amministrativo
Dr. Luigi Della Greca